CAMERA DEI DEPUTATI N. 166-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA - AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARLATO

Annunziata il 17 novembre 1948

Pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità

Presentata alla Presidenza il 10 maggio 1949

ONOREVOLI COLLEGHI.! — La legge 3 aprile 1926. n. 686, con il primo comma dell'articolo 1, disponeva che la competenza ad ordinare la svincolo dell'indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità, attribuita al prefetto, udito il consiglio di prefettura, giusta l'articolo 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, era devoluta al pretore o al tribunale competente per ragion di valore ed avente giurisdizione nel comune in cui trovavasi il fondo espropriato.

E il terzo comma del medesimo articolo stabiliva inoltre che, qualora il valore del deposito non superasse le lire 2500, e l'intestatario fornisse idonea malleveria, il pretore poteva decretare lo svincolo, ancorché non fossero prodotti i titoli comprovanti la proprietà e la libertà del fondo espropriato.

Orbene, mentre per quanto riguarda la disposizione del primo comma, che fa riferimento alla competenza pretorile per valore, l'adeguamento alla mutata capacità di acquisto della lira, si è attuato automaticamente in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 247, che ha elevato la competenza del pretore da lire 5000 a lire 50.000, cui ha fatto seguito il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, e presentemente sottoposto all'esame del Senato, portante una ulteriore elevazione da lire 50.000 a lire 100.000; altrettanto non può dirsi per il terzo comma, il quale contempla una facoltà speciale del pretore, la quale non prende norma dalla sua competenza ordinaria per valore, ma è contenuta nell'ambito dei depositi non superanti le lire 2500, vale a dire entro un limite diverso ed inferiore a quello della competenza ordinaria per valore allora vigente.

Di fronte ad una posizione claudicante, derivata dall'aver applicato l'adeguamento solo ad una parte e non all'altra della legge, quanto mai opportuna si presenta la presente proposta di legge dovuta alla iniziativa dell'onorevole Garlato, e che la Commissione di giustizia ha, nel testo qui formulato, appro-

vato alla unanimità, come quella che uniforma anche la disposizione del comma terzo agli stessi criteri di adeguamento, senza di che si renderebbe inoperante (tranne infimi valori) la provvida norma volta ad agevolare e rendere solleciti gli svincoli e i pagamenti delle somme depositate a favore dei proprietari espropriati e degli aventi diritto, facendo risorgere tutti quegli inconvenienti, che il citato articolo 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, aveva inteso di eliminare.

E per avvertire la vastità e la gravità di questi inconvenienti basta por mente ai casi non infrequenti di espropriazione per l'esecuzione di canali, strade, elettrodotti, ecc. incidenti su zone a proprietà molto frazionate, solitamente quanto complesse e faragginose per il gran numero di ditte espropriate interessate, altrettanto esigue per la modesta estensione dell'area espropriata a ciascuna di esse, e quindi per il tenue importo delle singole indennità; e riflettere quindi oltre che alla complessità, al costo della procedura ordinaria di liquidazione e svincolo delle indennità depositate, tale che in molti casi la spesa per procurare i titoli comprovanti la proprietà e libertà del fondo espropriato, supera il modesto importo della indennità percipienda.

Il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame ed al vostro voto, si limita quindi ad una dizione del titolo più consona alla portata del provvedimento e ad un adeguamento integrativo della legge del 1926, contenuto in quella stessa misura (rapporto da 1 a 20) con la quale la Camera dei deputati ha già elevato la competenza ordinaria pretorile per valore.

FUMAGALLI, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

—

PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'

ARTICOLO UNICO.

Il valore del deposito a titolo di indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità, fissato dalla legge 3 aprile 1926, n. 686, in lire 2500 come limite massimo per ammettere la competenza del pretore allo svincolo (articolo 1 comma terzo), è elevato a lire 100 mila (centomila).

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 3 APRILE 1926, N. 686

ARTICOLO UNICO.

Ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione, il limite di lire 2500, fissato nel comma terzo dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, è elevato a lire 50.000.